

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI
— Oase Outdoors (EASYCAMP)**

(Causa T-29/09)

(2009/C 69/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente Easycamp BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Beijer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oase Outdoors ApS (Give, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 853/2007-1 e R 916/2007-1;
- autorizzare la ricorrente a continuare ad utilizzare il marchio comunitario — domanda di registrazione n. 3 188 943, per servizi della classe 43, e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EASYCAMP», per servizi delle classi 39, 41 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione danese n. 199 903 355 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione tedesca n. 39 910 614 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Benelux n. 944 316 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 191 370 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; segno non registrato «easy camp» usato in Danimarca e nel Regno Unito.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Baid/UAMI (LE
GOMMAGE DES FACADES)**

(Causa T-31/09)

(2009/C 69/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Baid SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Grasset)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2008 (procedimento R 963/2008-1) e riformarla nel senso che il ricorso presso l'UAMI proposto dalla ricorrente è fondato e accettare, di conseguenza, il marchio rivendicato;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «LE GOMMAGE DES FACADES» per prodotti e servizi delle classi 3, 19 e 37 — domanda n. 6 071 641

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio, n. 40/94, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo, dell'art. 7, n. 3, di detto regolamento, in quanto il marchio richiesto ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso e dell'art. 73 di detto regolamento, in quanto la decisione impugnata è in gran parte basata su riferimenti a pagine internet.